

Dott. VITTORIO MOLINARI

Consulente tributario - Revisore legale
studio in via P. Gherardi, 29- 41123 Modena
tel.059/330137-fax 059/330392
e_mail: vm@vittoriomolinari.it

Modena, 7 marzo 2012

Circolare n.12: COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FAMILIARI

COMUNICAZIONE TELEMATICA BENI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI	<p><u>Entro il 2 aprile</u> p.v. vi è l'obbligo, introdotto dal DL 138/2011, di inviare all'Agenzia delle Entrate una <u>comunicazione obbligatoria dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore.</u></p> <p>Fra i beni da comunicare vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A) <u>autovetture, unità da diporto, aeromobili e altri veicoli, intestati alla società e utilizzati da soci o familiari dei soci, anche in qualità di amministratori;</u>B) <u>immobili di proprietà della società utilizzati da soci o familiari dei soci;</u>C) <u>altri beni mobili</u> (es. telefonini, computer ecc il cui utilizzo da parte dei soci è quantificabile in misura superiore a € 3000 (imponibile). <p>Vi chiediamo di comunicarci per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, se vi sono utilizzi nei modi e nelle forme sopra segnalate, per cui vi è l'obbligo di procedere con l'apposita comunicazione.</p> <p><i>L'eventuale mancata segnalazione allo studio, nei tempi sopra indicati, sarà considerata come assenza di obbligo di comunicazione ai sensi del citato D.L. 138/2011.</i></p> <p>✓ L'attuale normativa fiscale prevede che i beni dati in godimento dalla società o dall'impresa non costituiscono un costo deducibile dal reddito, anzi, determinano un reddito (in natura) tassabile per il socio od il familiare dell'imprenditore o del socio.</p>
<u>SINTESI</u>	
Entrata in vigore	A valere sull'anno 2011
Riferimento	LEGGE 14.09.2011, N. 148, c.d. "Manovra di Ferragosto"